

Modalità del PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA in ipotesi di DEPOSITO A MEZZO PEC DEL RICORSO PER CASSAZIONE NEL'IMPUGNAZIONE DI LEGITTIMITÀ ex art. 606 e ss. c.p.p.

Si avvisano i sigg.ri AVVOCATI che con provvedimento del 09/03/2021 della Direzione Generale degli Affari Interni del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, contenuto nel Foglio di informazione n°2/2021 (estraibile dal sito web dell'Amministrazione www.giustizia.it), si è precisato che anche nel caso di invio dei ricorsi per cassazione ex art. 606 e ss. c.p.p. col mezzo della posta elettronica certificata ex art. 24 comma VI bis e ss. legge 176/2020 resta ferma l'integrale applicazione del dettato dell'art. 164 disp. att. c.p.p..

Tale norma, oltre a disciplinare la formazione del fascicolo cartaceo da inoltrare alla Corte di cassazione a cura dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato, al comma 3 prevede esser dovuto il pagamento, a carico dell'impugnante, dei diritti di copia nell'ipotesi di carenza totale o parziale delle copie dell'atto necessarie, che debbono pertanto essere predisposte a cura della cancelleria

Conseguentemente si avvisa che l'utenza qualificata, che intenda avvalersi della modalità di proposizione telematica del ricorso in cassazione, dovrà provvedere ad allegare alla contestuale impugnazione la ricevuta telematica (RT) di avvenuto pagamento dei diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA, in misura corrispondente agli importi dovuti per la confezione di numero 8 copie dell'atto inviato, secondo la Tabella dei Diritti di Copia prevista dal D.M della Giustizia del 4 VII 2018.

Si ringrazia per la collaborazione.

06/05/2021



Il Presidente reggente della Corte
Citterio

(C.M.)